CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLA MALARIA - ITALIAN MALARIA NETWORK (IMN)

Tra

- 1. Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.07.2018;
- 2. Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.04.2018;
- 3. Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 13.04.2018;
- 4. Università degli Studi di Brescia, rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.07.2018;
- 5. Università degli Studi di Siena, rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.04.2018:
- 6. Università degli Studi di Camerino, rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2018;
- 7. Università degli Studi di Perugia, rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2018;
- 8. Università degli Studi di Napoli "Federico II", rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.05.2018;
- 9. Università degli Studi di Bologna, rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.03.2018;

premesso che

- Le Università in epigrafe, ad esclusione dell'Università di Bologna, hanno sottoscritto in data 11.05.2010 la Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria *Italian Malaria Network* (IMN);
- le parti, valutata positivamente l'attività svolta dal Centro fin dalla sua costituzione, ritengono di proseguire nella collaborazione scientifica nell'ambito delle ricerche sulla malaria, rinnovandone la Convenzione Istitutiva per proseguire e rafforzare su scala più ampia le attività di ricerca, formazione e di divulgazione scientifica già realizzate e avviarne di nuove, di concerto fra le sedi del Centro, al fine di realizzare le finalità proprie del Centro ai sensi dell'Art.3 della presente Convenzione;
- *medio tempore* l'Università degli Studi di Bologna ha manifestato la volontà di entrare a far parte del Centro;
- si rende opportuno in occasione del rinnovo modificare la Convenzione Istitutiva stipulata nel 2010 in adeguamento alla normativa vigente, includendo tra le parti anche l'Università degli Studi di Bologna;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Durata e Rinnovo del Centro

Tra le Università indicate in epigrafe, rappresentate dai Rettori che intervengono alla presente Convenzione, si rinnova il Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria - *Italian Malaria Network* (IMN) nel seguito indicato con il termine di "Centro", al fine di collaborare nell'ambito delle ricerche riguardanti:

- aspetti biologici, ecologici, genetici e molecolari, di rilevanza per il controllo di *Anopheles* vettori e per lo studio delle loro interazioni con il parassita e con l'ospite;
- biologia, biologia molecolare, immunologia, genetica, epidemiologia, profilassi, controllo farmacologico del *Plasmodio* e delle sue interazioni con l'ospite umano, clinica e terapia della infezione malarica, *trials* clinici;
- biologia, biologia molecolare, immunologia, genetica, controllo farmacologico di modelli animali di malaria;
- progettazione, sintesi e saggio analitico e biologico di nuove molecole ad attività antimalarica.

La durata del Centro è fissata in sei anni dalla data della sottoscrizione della Convenzione e con possibilità di rinnovo di sei anni in sei anni, previa approvazione degli organi competenti degli Atenei convenzionati su proposta del Consiglio Scientifico del Centro e sulla base di una relazione circa l'attività scientifica svolta e i risultati conseguiti predisposta dal Direttore del Centro di cui all'Art. 5. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 2 - Sede Amministrativa

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento/Scuola cui afferisce il Direttore.

Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali. Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

A seguito di deliberazione del Consiglio Scientifico del Centro, la sede amministrativa ed organizzativa del Centro, potrà essere localizzata in un altro Dipartimento Universitario afferente ad una delle Università contraenti.

Le attività scientifiche del Centro sono svolte presso le sedi delle Università convenzionate, articolandosi in base ai piani elaborati dal Consiglio Scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale degli Istituti o Dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al Centro.

La rappresentanza legale e processuale del Centro è conferita al Magnifico Rettore dell'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Art. 3 - Finalità del Centro

Il Centro ha compiti di ricerca, formazione e collaborazione scientifica nel campo della malariologia sperimentale e clinica. Non ha soggettività giuridica e il suo funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

In particolare il Centro:

- svolge le proprie attività nei seguenti ambiti:
 - aspetti biologici, ecologici, genetici e molecolari di rilevanza per il controllo di *Anopheles* vettori e per lo studio delle loro interazioni con il parassita e con l'ospite;
 - biologia, biologia molecolare, immunologia, genetica, epidemiologia, profilassi, controllo farmacologico del *Plasmodio* e delle sue interazioni con l'ospite umano, clinica e terapia della infezione malarica, *trials* clinici;
 - biologia, biologia molecolare, immunologia, genetica, controllo farmacologico di modelli animali di malaria;
 - progettazione, sintesi e saggio analitico e biologico di nuove molecole ad attività antimalarica;
- collabora con il CNR, Enti di Ricerca ed Enti pubblici e Privati, in Italia, all'estero ed in particolare in paesi endemici per la malaria;
- promuove la formazione di nuovi ricercatori e la disseminazione dei risultati scientifici;
- si impegna nella comunicazione divulgativa della malaria come problema di salute pubblica.
 Il Centro persegue le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle università aderenti.

Art. 4 - Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Scientifico;

Art. 5 - Il Direttore

Il Direttore coordina e sovrintende le attività del Centro ed è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro, su designazione del Consiglio Scientifico al proprio interno, tra i docenti universitari che lo compongono.

Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile con il limite di due mandati consecutivi.

In particolare il Direttore:

- 1) convoca e presiede il Consiglio Scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- 2) vigila sull'osservanza della presente convenzione;
- 3) formula proposte al Consiglio Scientifico per il miglioramento o l'estensione dell'attività svolta dal Centro;
- 4) provvede all'acquisizione di quanto occorre per il funzionamento del Centro;
- 5) provvede all'utilizzo dei fondi sulla base del piano di utilizzo predisposto dal Consiglio Scientifico;
- 6) sottopone all'approvazione del Consiglio Scientifico il piano annuale di sviluppo delle ricerche del Centro e predispone la relazione annuale scientifica e la relazione triennale ai fini della valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, comprensiva di un sintetico rendiconto della situazione economico patrimoniale del Centro, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Scientifico;
- 7) sottopone all'approvazione del Consiglio Scientifico il bilancio preventivo e le variazioni al bilancio in corso d'anno ed il conto consuntivo predisposti, corredandoli con apposita relazione;
- 8) individua annualmente le strutture che concorrono ad incrementare le risorse del Centro;

- 9) designa il Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, fra i componenti del Consiglio Scientifico;
- 10) convoca una riunione annua di tutti gli aderenti, quindi con la partecipazione anche di coloro che non sono rappresentanti degli Organi del Centro;
- 11) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti;

Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Consiglio Scientifico.

Art. 6 - Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.

Il Consiglio Scientifico è composto da un rappresentante per ciascuna Università convenzionata su designazione dei Consigli dei Dipartimenti e delle altre Strutture Universitarie afferenti al Centro ed è nominato con decreto rettorale dell'Università sede amministrativa.

I membri del Consiglio Scientifico restano in carica un triennio accademico e sono rinnovabili. In particolare il Consiglio Scientifico:

- 1) designa al proprio interno il Direttore tra i docenti universitari costituenti il Consiglio Scientifico stesso:
- 2) promuove il potenziamento scientifico ed organizzativo del Centro, sia attraverso il coordinamento delle attività di ricerca degli aderenti, sia tramite la promozione di nuove iniziative:
- 3) fornisce indicazioni al Direttore sull'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per il conseguimento delle finalità istituzionali;
- 4) approva il piano annuale di sviluppo delle ricerche, la relazione annuale predisposta dal Direttore e la relazione triennale ai fini della valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti di cui all'Art. 5 da trasmettere agli Atenei convenzionati;
- 5) approva le convenzioni e i contratti di ricerca, verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;
- 6) predispone il piano di utilizzo dei fondi a disposizione del Centro;
- 7) delibera sulle adesioni ed i recessi di Università italiane e di singoli professori o ricercatori;
- 8) delibera l'eventuale rinnovo del Centro per i sei anni successivi;
- 9) delibera lo scioglimento anticipato del Centro;
- 10) propone eventuali modifiche alla convenzione che saranno sottoposte all'approvazione degli Organi centrali di governo degli Atenei;
- 11) approva annualmente il bilancio preventivo, le variazioni in corso d'anno ed il conto consuntivo:
- 12) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore almeno 2 volte l'anno e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti; la convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi. In caso di particolare urgenza si provvede alla convocazione il giorno antecedente a quello della seduta stessa.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati, e comunque, con un numero di presenti non inferiore a un quarto degli aventi diritto; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti.

Art. 7 - Personale aderente al Centro

Costituiscono personale aderente al Centro i professori e i ricercatori dei Dipartimenti e di altre Strutture Universitarie afferenti alle Università convenzionate che ne fanno richiesta o facenti parte dei Gruppi di Ricerca del Centro.

Fanno parte del Centro i seguenti Dipartimenti e Strutture Universitarie:

- Dipartimento di Oncologia Università degli Studi di Torino;
- Dipartimento di Scienze del Farmaco (DiSF) Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- Dipartimento di Bioscienze Università degli Studi di Milano;
- Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche Università degli Studi di Milano;
- Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari Università degli Studi di Milano;
- Dipartimento di Scienze Farmaceutiche Università degli Studi di Milano;
- Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali Università degli Studi di Brescia;
- Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia Università degli Studi di Siena;
- Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria Università degli Studi di Camerino;
- Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute Università degli Studi di Camerino;
- Dipartimento di Medicina Sperimentale Sezione Genomica e Genetica Università degli Studi di Perugia;
- Dipartimento di Farmacia Università degli Studi di Napoli "Federico II".
- Dipartimento di Chimica "G. Ciamician" Università degli Studi di Bologna.

Eventuali modifiche della denominazione dei Dipartimenti e delle strutture aderenti, non costituiscono modifica della presente convenzione durante il corso di vigenza della stessa e saranno recepite in sede di rinnovo a cura dell'Università sede Amministrativa.

Art. 8 - Gestione amministrativa e contabile

La gestione amministrativa e contabile delle risorse avviene secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo cui afferisce il Dipartimento sede amministrativa del Centro, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili di tipo analitico, ove richiesto dal Consiglio scientifico.

Le competenze amministrative e contabili sono attribuite al Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Ai fini della realizzazione dei suoi programmi di ricerca, il Centro si avvale, con il consenso dei Dipartimenti, del personale, dei locali, delle strutture e delle attrezzature dei Dipartimenti aderenti. I docenti e i ricercatori partecipanti all'attività del Centro contribuiranno con la loro attività scientifica allo sviluppo del Centro stesso, e con i fondi di ricerca assegnati loro dal Centro, alle necessità economiche della ricerca.

Art. 9 - Beni Inventariabili

Il Centro può disporre di proprie attrezzature e di altri beni mobili, iscritti nell'inventario del Dipartimento sede amministrativa con apposita menzione di appartenenza al Centro.

Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.

Il Centro potrà ricevere in comodato d'uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti.

Il Centro dovrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni acquistati e/o concessi in uso dai Dipartimenti o dai terzi al fine di avere una situazione aggiornata dei beni di cui dispone.

In caso di scioglimento del Centro, il Consiglio Scientifico propone agli organi competenti degli Atenei partecipanti la futura destinazione delle attrezzature e dei beni.

Art. 10 - Finanziamenti del Centro

Per il conseguimento dei propri scopi il Centro potrà avvalersi dei finanziamenti provenienti da:

- Ministero dell'Università e della Ricerca;
- CNR in forma di contratti e contributi;
- Istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, in forma di contributi e di contratti.

Il Centro provvede autonomamente al proprio finanziamento per le esigenze di funzionamento ordinario e acquisisce risorse da soggetti pubblici e privati attraverso apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente.

Pertanto le attività del Centro potranno essere avviate solo nel caso in cui sia espressamente garantita la relativa sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria. Nel caso in cui tali attività vengano svolte sulla base di progetti finanziati da terzi, ciascuna Università convenzionata, che collaborerà allo svolgimento delle attività, è responsabile per la parte di competenza del corretto svolgimento dell'attività scientifica nonché della relativa sostenibilità finanziaria.

E'obbligo del Direttore del Centro garantire la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria di tutte le iniziative svolte nell'ambito del Centro, il Direttore potrà avviare tutte le azioni ritenute opportune e/o necessarie a garantire il corretto svolgimento delle attività e la loro sostenibilità.

I finanziamenti eventualmente assegnati in forma indivisa al Centro saranno amministrati dal Dipartimento a cui fa capo la gestione amministrativa e contabile, con vincolo di destinazione al Centro stesso.

I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa a singole strutture aderenti al Centro e con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, saranno gestiti dalle singole strutture assegnatarie ed utilizzate secondo le indicazioni del Consiglio Scientifico.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 11 - Collaborazione con altri Enti e nuove adesioni e recessi di professori e ricercatori

Il Centro può svolgere programmi di studio, ricerca, formazione in collaborazione con altri Dipartimenti e centri italiani e stranieri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, che ne facciano richiesta.

I professori e i ricercatori afferenti alle Università convenzionate che desiderano aderire al Centro dovranno inoltrare, previa comunicazione alla struttura di afferenza, apposita richiesta al Direttore del Centro che la sottopone all'approvazione del Consiglio Scientifico. I professori e i ricercatori che intendono recedere dal Centro devono presentare le dimissioni al Direttore del Centro a mezzo lettera raccomandata che ha effetto dal primo giorno successivo alla delibera del Consiglio Scientifico che indicherà, nell'accettare le dimissioni, le modalità da seguire per eventuali contratti in atto di cui sia titolare il dimissionario.

Art. 12 - Atti aggiuntivi

L'ingresso di nuove Università è formalizzato con apposito atto aggiuntivo secondo le modalità di approvazione della convenzione.

Le richieste di adesione di nuove Università vengono inviate al Direttore che le sottopone all'attenzione del Consiglio Scientifico. Esse vengono formalizzate con atto aggiuntivo previa approvazione degli Organi centrali di Governo degli Atenei convenzionati.

Art. 13 - Recessi di Atenei

Le Università contraenti possono recedere mediante notificazione scritta indirizzata al Direttore del Centro, che deve essere comunicata a tutte le altre Università convenzionate tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il 30 giugno.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio Scientifico.

Il recesso ha comunque efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'Università recedente è comunque responsabile del corretto svolgimento e completo adempimento degli impegni già assunti per la realizzazione delle attività del Centro che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso, anche se perduranti successivamente alla data di effetto del recesso.

Art. 14 - Casi di scioglimento anticipato del Centro

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio Scientifico e previa delibera degli Organi centrali di governo di tutti, o di almeno due terzi nell'ipotesi di cui al punto d), degli Atenei convenzionati, nei seguenti casi:

- a) mancanza di risorse finanziarie;
- b) il venir meno della disponibilità del Dipartimento sede amministrativa del Centro e la conseguente mancata disponibilità dei Dipartimenti degli altri Atenei convenzionati ad assumersi tale gestione;
- c) venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
- d) recesso di almeno due terzi delle Università contraenti.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Scientifico ha avanzato la proposta di scioglimento.

Il Consiglio Scientifico proponendo lo scioglimento del Centro individua tra i Dipartimenti afferenti alle Università convenzionate, quelli destinatari dei beni e delle attrezzature eventualmente disponibili.

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Scientifico indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni e i contratti relativi, o mediante trasferimento degli stessi ad una Struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 15 – Obblighi di Riservatezza e Diritti di Proprietà Intellettuale

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi, avviati nell'ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro sia nelle relative comunicazioni verso l'esterno (azioni divulgative e di formazione).

Eventuali risultati, scaturenti dalle attività oggetto dei progetti scientifici collaborativi, resteranno di proprietà comune delle Parti partecipanti alle attività, che ne disciplineranno congiuntamente l'uso e la divulgazione all'interno di specifici accordi, sulla base dell'apporto di ciascuna Università aderente.

Il Consiglio Scientifico valuta l'opportunità di procedere al deposito di eventuali domande di privativa concernenti i risultati suddetti, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

La proprietà dei risultati, scaturenti dallo svolgimento delle attività finanziate, a vario titolo da soggetti esterni ovvero oggetto di attività su commissione (conto terzi su base negoziale) e le forme di diffusione formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi delle attività medesime.

Art. 16 - Trattamento dei Dati Personali

Le Università aderenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 17 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in relazione alla presente Convenzione, è competente il foro della sede amministrativa del Centro.

Art. 18 – Spese

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede Amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

Art. 19 - Norme Transitorie e Finali

Entro 30 (trenta) giorni dal perfezionamento delle sottoscrizioni di tutte le parti aderenti alla presente convenzione, il Rettore dell'Università sede amministrativa dovrà nominare con proprio

provvedimento il Consiglio Scientifico, previa designazione dei rispettivi rappresentanti da parte dei Consigli dei Dipartimenti afferenti al Centro.

Entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione della nomina del Consiglio Scientifico, il Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro dovrà convocare il Consiglio Scientifico che procederà alla designazione del Direttore.

Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia ed ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Università sede amministrativa del Centro.

Letto, confermato e sottoscritto Perugia, PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO IL RETTORE (_____) PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE IL RETTORE PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO IL RETTORE (_____) PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA IL RETTORE (_____) PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

IL RETTORE

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO IL RETTORE
()
PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" IL RETTORE
()
PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA IL RETTORE
PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA IL RETTORE
()

(8 febbraio 2019)